



Verbale di Assemblea del 31.10.2020

In data odierna, alle ore 12,00 presso la sede sociale si riunisce l'assemblea della Organizzazione di Volontariato Berner Rescue Center Italia in prima convocazione per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Adozione di un nuovo statuto sociale: deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Varie ed eventuali.

Ai sensi di statuto assume la Presidenza della riunione la Sig.ra Elena Garuti, la quale, con l'accordo dei convenuti, nomina a svolgere le funzioni di segretario il Sig. Alberto Veronesi che, presente, accetta.

Il Presidente, prima di aprire la discussione sugli argomenti all'ordine del giorno, constata e fa constatare, con prova e controprova, che la riunione è valida e può regolarmente deliberare essendo stata convocata nei modi e tempi previsti dallo statuto ed essendo presente la totalità dei Consiglieri, nonché (in proprio o per delega) della maggioranza degli associati. In considerazione dell'emergenza epidemiologica in essere, si precisa a tal proposito che, nel rispetto della normativa vigente, diversi associati partecipano alla presente riunione in video e/o tele conferenza. Apposito elenco viene tenuto agli atti.

Tutti i presenti si dichiarano ampiamente e sufficientemente informati in merito agli argomenti all'ordine del giorno e nessuno si oppone alla loro discussione e deliberazione.

Il Presidente introduce quindi il primo punto all'ordine del giorno e dunque comunica all'assemblea che, dopo l'entrata in vigore del Codice del Terzo settore ex DLgs.117/2017, si rende necessario modificare, a norma dello stesso, lo Statuto sociale, per consentire così alla Associazione di continuare a svolgere la propria attività sociale.

Di conseguenza il presidente dà lettura all'Assemblea del nuovo Statuto sociale, anticipato a tutti gli associati a mezzo e-mail nei giorni scorsi, sottolineando le modifiche apportate rispetto a quello vigente.

Si apre quindi una lunga e particolareggiata discussione sugli articoli così modificati. Il Presidente fornisce ulteriori chiarimenti e dettagli sul documento sottoposto all'esame dell'Assemblea ed in merito attività di adeguamento dello stesso.



Al termine della discussione viene posto al voto il documento.

L'Assemblea, all'unanimità dei consensi espressi per alzata di mano, con prova e controprova,

DELIBERA

di approvare, come in effetti approva, il nuovo Statuto sociale dando ampio scarico per tutto quanto compiuto dal Consiglio Direttivo in precedenza, con ratifica del suo operato anche per tutte quelle operazioni eventualmente eccedenti i poteri conferitigli dallo Statuto Sociale.

Alle ore 13,30 il Presidente, constatato che è esaurita la discussione degli argomenti posti all'ordine del giorno e che nessuno dei presenti chiede la parola, dichiara chiusa l'Assemblea ringraziando tutti per l'attenzione e la collaborazione prestata.

Il Segretario

Il Presidente

**STATUTO DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO
«BERNER RESCUE CENTER ITALIA ODV»**

ART. 1

Costituzione, denominazione e sede

1. E' costituita l'Organizzazione di Volontariato denominata «BERNER RESCUE CENTER ITALIA ODV», con sede nel comune di CORREGGIO (RE), di seguito nominata Organizzazione.

Qualora se ne ravvisi la necessità, il trasferimento della sede all'interno del medesimo Comune, deliberata dall'assemblea dei soci, non necessita di modifica statutaria. L'Organizzazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli Enti gestori di pubblici Albi e Registri nei quali è iscritta.

2. La durata dell'Organizzazione è illimitata.

ART. 2

Scopi e finalità

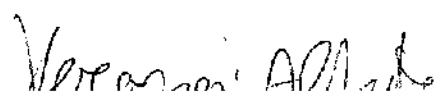
1. L'Organizzazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale, ex art. 5 del D. Lgs. 117/2017:

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281.

2. L'Organizzazione ha come missione quella di promuovere e favorire il benessere e il recupero di animali maltrattati e/o abbandonati, che necessitano di aiuto e riabilitazione comportamentale, tutelando in particolare i cani (di razza e non) e, principalmente, quelli appartenenti ad una delle razze dei 4 bovini svizzeri: Bernese, Entlebucher, Appenzel e Grande Bovaro Svizzero.

3. L'Organizzazione si propone di perseguire le sue finalità attraverso le seguenti iniziative:

- A) Attività di studio e ricerca delle patologie legate alle razze, formazione, stage e raccolta fondi per supportare le spese di trasporto, mantenimento e stallo dei cani che arrivano da maltrattamenti e/o abbandoni;
- B) Divulgazione di una corretta cultura cinofila al fine di salvaguardare il benessere animale e ridurre il randagismo;
- C) Recupero sociale e riabilitazione comportamentale dei soggetti sottratti da maltrattamenti;

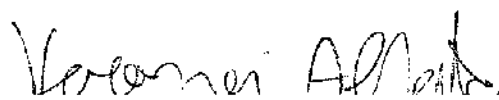


- D) Formazione ed informazione divulgativa al fine di fornire gli strumenti atti a potersi orientare nel mondo cinofilo ed evitare di incrementare il mercato illegale acquistando cuccioli di dubbia provenienza, salvaguardando così la salute psicofisica di madri e cuccioli.
4. In particolare, per la realizzazione degli scopi prefissi e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, si propone di:
- A) mantenere ed ospitare i cani che hanno subito maltrattamenti e/o abbandoni, supportare le spese per le loro cure e recuperarli a livello psicofisico per farli adottare;
 - B) promuovere, favorire, organizzare e patrocinare ricerche, studi, manifestazioni, corsi, riunioni, tavole rotonde, dibattiti, seminari di studio ed aggiornamento, scuole e cicli di conferenze sui temi inerenti la ricerca nelle sue varie articolazioni per favorire una corretta, qualificata ed aggiornata formazione professionale dei soci e non; stabilire e mantenere contatti con Associazioni e/o altre organizzazioni affini, al fine di attuare uno scambio di conoscenze ed esperienze nelle discipline di settore.
5. L'Organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e/o dalla normativa vigente.
6. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte dall'Organizzazione avvalendosi in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, spontanee e gratuite dei propri aderenti. L'attività di questi ultimi non può essere remunerata sotto alcuna forma, nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'Organizzazione le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro gli eventuali limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci. Ogni forma di rapporto economico con l'Organizzazione derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di socio.

ART. 3

Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili

1. L'organizzazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. 117/2017.
2. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'organizzazione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri



componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 4

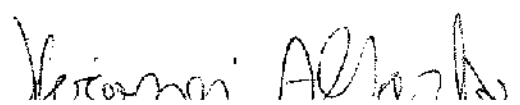
Associati, procedure di ammissione ed esclusione

1. L'organizzazione è a carattere aperto.
2. Gli associati sono le persone fisiche e le organizzazioni di volontariato ai sensi del D. Lgs. 117/17 che si riconoscono nel presente statuto e fanno richiesta di adesione all'organo di amministrazione, che delibera in merito alla prima seduta utile.
3. È concessa la possibilità di ammettere come associati anche altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato e comunque rientri nei limiti di quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.
4. L'ammissione è deliberata dall'organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. L'iscrizione decorre dalla data di delibera dell'organo di amministrazione.
5. L'organo di amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, che delibera in occasione della successiva convocazione.
6. Gli associati cessano di appartenere all'organizzazione per:
 - dimissioni volontarie presentate all'organo di amministrazione per iscritto;
 - mancato versamento della quota associativa;
 - morte (in caso di persona fisica) o cessazione delle attività o perdita dei requisiti di legge (in caso di persona giuridica);
 - esclusione deliberata dall'assemblea per gravi motivi quali la contravvenzione dei doveri stabiliti dallo statuto.
7. L'esclusione del socio è deliberata dall'Assemblea dei soci su proposta dell'organo amministrativo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Contro il provvedimento di esclusione l'interessato potrà presentare ricorso, sul quale si pronuncerà in via definitiva l'assemblea dei soci alla sua prima convocazione ordinaria.

ART. 5

Diritti e obblighi degli associati

1. Gli associati hanno tra loro pari diritti e pari doveri.
2. Gli associati dell'organizzazione hanno il diritto di:



- partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto;
 - godere del pieno elettorato attivo e passivo;
 - essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
 - essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, secondo il disposto degli organi sociali e ai sensi di legge;
 - recedere dall'appartenenza all'organizzazione, senza tuttavia aver diritto alla restituzione, in tutto o in parte, della quota associativa versata;
 - esaminare i libri sociali, facendone preventiva richiesta scritta all'organo di amministrazione, previo un preavviso di almeno quindici giorni.
3. Gli associati dell'organizzazione hanno il dovere di:
- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
 - rispettare le delibere degli organi sociali;
 - partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'organizzazione; e alla realizzazione delle attività statutarie tramite il proprio impegno gratuito;
 - versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito;
 - non arrecare danni morali o materiali all'organizzazione.

ART. 6

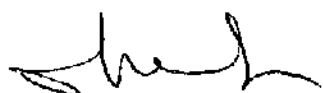
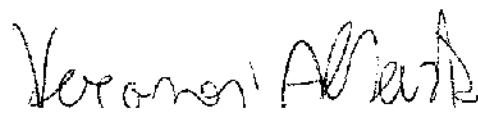
Volontari, associati e assicurazione obbligatoria

1. L'organizzazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.
2. Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.
3. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'organizzazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017.
4. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
5. L'organizzazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/17.

ART. 7

Organi sociali, gratuità e durata

1. Sono organi dell'organizzazione:

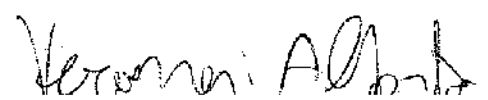



- Assemblea degli associati;
 - Organo di amministrazione;
 - Presidente;
 - Organo di controllo (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs. 117/2017);
 - Organo di revisione (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017).
2. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli dell'organo di controllo e dell'organo di revisione in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
3. Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di 3 (tre) anni e possono essere riconfermate; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

ART. 8

Assemblea

1. L'Assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni socio può ricevere più di una delega.
2. L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed inoltre:
- a) approva il bilancio relativamente ad ogni esercizio;
 - b) nomina i componenti dell'organo amministrativo;
 - c) delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
 - d) stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
 - e) delibera l'esclusione dei soci dall'Associazione;
 - f) si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi soci.
3. L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente dell'organo amministrativo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri dell'organo amministrativo, o un decimo dei soci ne facciano richiesta.
4. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sullo scioglimento anticipato e sulla proroga della durata dell'Associazione.
5. L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente dell'organo amministrativo o, in sua assenza, dal Vice Presidente e in assenza di entrambi da altro membro dell'organo amministrativo eletto dai presenti. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi almeno otto giorni prima della data di



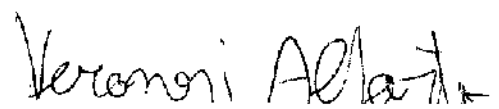
riunione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo fax, posta od e-mail. In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci e l'intero organo amministrativo. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica).

6. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.
7. L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso, è necessario che:
 - a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione;
 - b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
 - d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
 - e) che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati a cura della Fondazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente ed il segretario
8. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti. Le modificazioni dello statuto devono essere approvate con la partecipazione della maggioranza dei soci ed il voto favorevole dei 3/4 dei presenti. La deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo, deve essere adottata con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ dei soci.

ART. 9

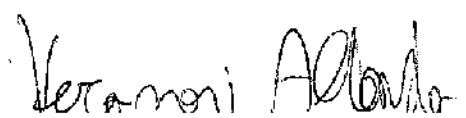
Organo di amministrazione

1. L'organo di amministrazione è eletto dall'assemblea ed è composto da un numero dispari di membri deciso dall'assemblea tra un minimo di tre ed un massimo di nove. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate e tra le persone fisiche indicate, tra i propri associati, dagli enti associati. Si applica l'articolo 2382 del codice



civile. Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26 del D. Lgs. 117/2017.

2. L'organo di amministrazione governa l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
3. L'organo di amministrazione è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente, purché siano presenti e votanti più di due membri.
4. L'organo di Amministrazione si riunisce, su convocazione del presidente, almeno due volte all'anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Alle riunioni possono essere convocati esperti con voto consultivo.
5. La convocazione va inviata per iscritto, anche tramite e-mail, con un preavviso di almeno 8 giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve.
6. L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza automatica dalla carica. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti o procedendo all'elezione dei membri mancanti nella prima assemblea utile.
7. L'organo di Amministrazione ha i seguenti compiti:
 - elegge, al suo interno, il presidente, il vicepresidente, il segretario ed il tesoriere (facoltativo);
 - amministra l'organizzazione;
 - predispone il bilancio d'esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;
 - realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
 - cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
 - decide in merito alle attività diverse;
 - decide su l'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;
 - accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
 - è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente.
8. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.



ART. 10

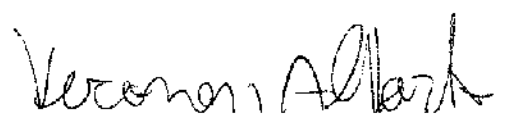
Il presidente

1. Il presidente dell'organizzazione, che è anche presidente dell'assemblea e dell'organo di amministrazione, è eletto da quest'ultimo tra i suoi membri a maggioranza di voti. E' rieleggibile e il suo mandato coincide con quello dell'organo.
2. L'organo di amministrazione può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente statuto.
3. Il presidente rappresenta legalmente l'organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'assemblea (almeno una volta all'anno) e dell'organo di amministrazione (almeno due volte all'anno e comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità). Svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.
4. Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera dell'organo di amministrazione nella seduta successiva e comunque entro 30 giorni.
5. Il vicepresidente sostituisce il presidente in ogni sua funzione in caso questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni. È facoltà dell'organo di amministrazione nominare due vicepresidenti; in caso di necessità di sostituzione temporanea del presidente tale incarico è attribuito al vicepresidente più anziano.

ART. 11

Il segretario

1. Il segretario è eletto dall'organo di amministrazione tra i suoi membri a maggioranza di voti. E' rieleggibile e il suo mandato coincide con quello dell'organo.
2. L'organo di amministrazione può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente statuto.
3. Il segretario è responsabile della stesura, distribuzione, custodia e conservazione dei Verbali delle Assemblee degli Associati e delle riunioni dell'organo di amministrazione ed in generale della documentazione della organizzazione da/per organismi esterni nonché della gestione della biblioteca e del materiale sociale.
4. Il segretario è responsabile del tesseramento, della ricerca di nuovi soci e dei rinnovi, della tenuta del registro dei Soci, della raccolta delle quote sociali (che verserà all'eventuale tesoriere), della convocazione delle Assemblee e dei verbali delle stesse (che dovranno essere controfirmati dal presidente), dei rapporti con altri Enti ed associazioni in supporto al presidente e/o con delega a rappresentarlo.
5. Il segretario dovrà agire per porre in essere tutte le azioni per garantire la rispondenza alle vigenti norme di legge presentando all'organo di amministrazione e/o all'assemblea le procedure da attuare per averne approvazione.



6. È facoltà dell'organo di amministrazione nominare un segretario aggiunto, con il compito di supportare il segretario nello svolgimento delle sue mansioni.

ART. 12

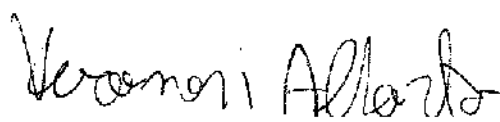
Il tesoriere

1. Il tesoriere è eventualmente eletto dall'organo di amministrazione tra i suoi membri a maggioranza di voti. È rieleggibile e il suo mandato coincide con quello dell'organo.
2. L'organo di amministrazione può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente statuto.
3. Il tesoriere predispone il bilancio consuntivo e preventivo, mantiene costantemente aggiornata la situazione di cassa (liquidità e conto corrente bancario o postale), effettua i pagamenti e rimborsa le spese sostenute assicurando che siano tutte regolarmente documentate ed in chiave con gli obiettivi del bilancio di previsione approvato dall'assemblea.
4. Il tesoriere è responsabile della custodia e conservazione dei bilanci, della documentazione contabile dell'organizzazione e delle eventuali relazioni dell'organo di revisione dei conti.
5. L'organo di amministrazione ha facoltà di delegare il tesoriere all'emissione di mandati di pagamento per conto dell'organizzazione e di autorizzarlo a ricevere pagamenti e fondi destinati all'organizzazione.

ART. 13

Organo di controllo

1. L'assemblea provvede alla nomina di un organo di controllo, solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove l'assemblea assegnasse all'organo di controllo anche la funzione di revisione legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al registro dei revisori legali.
2. L'organo di controllo:
 - vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
 - vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;



- al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'assemblea, la revisione legale dei conti;
 - esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017;
 - attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.
3. L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 14

Organo di revisione legale dei conti

1. È nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs. 117/2017. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall'assemblea all'organo di controllo di cui al precedente articolo.

ART. 15

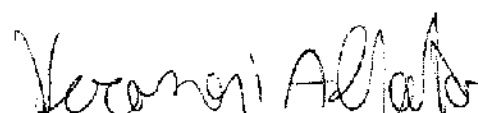
Risorse

1. L'organizzazione trae le risorse economiche necessarie al proprio funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, attività di raccolta fondi, nonché attività diverse di cui all'articolo 6 del D. Lgs. 117/17 e ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e della normativa vigente.
2. L'organizzazione si dota di apposito conto corrente stabilito dall'organo amministrativo e intestato all'organizzazione.

ART. 16

Bilancio d'esercizio

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.
3. Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l'approvazione in assemblea, l'organo di amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.



4. L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 17

Bilancio sociale

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, l'organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 18

Libri sociali obbligatori

1. L'organizzazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

ART. 19

Rapporti di lavoro

1. L'organizzazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti degli articoli 16, 17 e 33 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 20

Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'assemblea.

ART. 21

Statuto

1. L'organizzazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.
2. L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 22

Disposizioni finali

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alla disciplina vigente in materia.

REGISTRATO AGENZIA DELLE ENTRATE DI RE IL 26/11/2020
PROT.64437 (N.REGISTRAZIONE 5960 serie 3)

